



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2023, proposto da Stefano Piovesan, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Togna e Pasquale Freddino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi, 21;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura ed Avvocatura Generale dello Stato, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fabrizio Becciu, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

della graduatoria di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, di cui al bando pubblicato in G.U., IV serie speciale Concorsi ed Esami, n.104 del 31dicembre 2021, nella parte in cui inquadra il ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella allo stesso spettante, in una con ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, sebbene non esclusivo, riferimento:

al bando della procedura, ove interpretato, all'art. 7, nel senso di attribuire al ricorrente un solo punto per il rispettivo titolo di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, al pari di quanto previsto per la semplice laurea triennale e in luogo dei due punti spettanti;

ove occorra, al verbale della Commissione d'esame n. 15 del 5 ottobre 2022, recante la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli; al verbale delle operazioni di valutazione dei titoli del ricorrente;

ove occorra, ad ogni altro verbale della Commissione d'esame;

alla graduatoria finale di merito pubblicata il 24 febbraio 2023;

alla “Graduatoria finale rettificata” pubblicata il 19 aprile 2023;

ad ogni altro provvedimento comunque connesso e pregiudizievole per gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 28.11.2023 per la trattazione del merito,

unitamente ad altri ricorsi concernenti le medesime questioni;

Considerato che risulta il ricorso essere stato notificato ad almeno un controinteressato, salvo poi accertare se lo stesso rivesta la qualità di controinteressato “effettivo”, vale a dire di soggetto che riceverebbe un documento dall’eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell’eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto l’art. 41, comma 4, c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1.- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l’indicazione dei controinteressati; 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l’indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica

per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, a pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo

adempimento;

P.Q.M.

- dispone di integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa l'udienza pubblica del 28 novembre 2023 per la trattazione del ricorso nel merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2023.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO